

LA GIUNTA REGIONALE

- visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, in attuazione della direttiva n. 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, in attuazione della direttiva 2001/19/CE e, in particolare, i seguenti articoli del Titolo IV, Capo I concernente “Formazione specifica in medicina generale”:
 - articolo 21, che prevede che per l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di medicina generale, nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale;
 - articolo 24, che prevede che il diploma di formazione specifica in medicina generale è rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome a seguito di un corso di formazione specifica della durata di tre anni riservato ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale;
 - articolo 25, che stabilisce che le Regioni e le Province autonome determinino il contingente numerico da ammettere annualmente ai corsi, nei limiti concordati con il Ministero della Salute nell’ambito delle risorse disponibili, e che emanino ogni anno i bandi di concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute, per la disciplina unitaria del sistema;
- visto il decreto del Ministero della Salute in data 7 marzo 2006, recante “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale” e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede, tra l’altro, che:
 - le Regioni e le Province autonome emanino, ogni anno, in relazione alle proprie esigenze ed alle necessità formative evidenziate nelle rilevazioni dei fabbisogni, i bandi di concorso per l’ammissione ai corsi triennali di formazione specifica in medicina generale;
 - i bandi contengano tutti le medesime disposizioni, concordate tra le Regioni e le Province autonome;
 - i contingenti da ammettere annualmente ai corsi siano determinati dalle Regioni e Province autonome nell’ambito delle risorse disponibili e dei limiti concordati con il Ministero competente;
 - i bandi vengano pubblicati in forma integrale sul Bollettino Ufficiale di ciascuna Regione o Provincia autonoma e successivamente per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie Speciale Concorsi ed Esami;
 - il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande di ammissione al concorso decorra dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
 - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana venga successivamente pubblicato, in estratto, almeno 30 giorni prima, l’avviso del giorno e l’ora delle prove d’esame;
 - il concorso, da svolgersi nella medesima data ed ora per ciascuna Regione o Provincia autonoma, stabilite d’intesa con il Ministero della Salute, consista in una prova scritta, conforme per tutte le Regioni, formata da quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica;
 - i quesiti della prova concorsuale siano formulati da Commissioni formate da massimo sette esperti, di cui sei designati dalla Conferenza delle Regioni, individuati a rotazione secondo il criterio della rappresentatività territoriale, e uno dal Ministero della Salute, nominati tra medici di medicina generale, professori universitari ordinari di medicina interna o discipline equipollenti e da direttori di struttura complessa;

- le attività di supporto alla Commissione che predispone le prove di esame siano fornite dalla competente Direzione Generale del Ministero della Salute;
 - la Commissione d'esame, per l'ammissione al corso, è presieduta dal Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia in cui insiste il capoluogo della Regione, o da un suo delegato, ed è composta da un Dirigente di Struttura complessa di medicina interna designato dalla Regione o Provincia autonoma, da un medico di medicina generale, designato dall'Ordine e da un funzionario amministrativo regionale o provinciale, con funzioni di segretario. Le Regioni o le Province autonome possono prevedere più Commissioni; in tal caso le Commissioni devono avere non meno di 100 candidati e non più di 250;
 - al medico in formazione sia conferita una borsa di studio annuale di importo pari a euro 11.603,00;
- richiamato il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito con legge 12/2019, e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, che prevede che i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'Accordo Collettivo Nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, e il comma 2 del medesimo articolo, che prevede che le Regioni e le Province autonome possono prevedere limitazioni del massimale degli assistiti in carico o del monte ore settimanale al fine di rendere possibile la frequenza al corso e l'attività connessa all'assegnazione dell'incarico;
 - vista, inoltre, la legge 25 giugno 2019, n. 60, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Decreto Calabria), recante "Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria", la quale ha così modificato l'articolo 12, comma 3 del medesimo d.l. 35/2019 stabilendo che *"fino al 31 dicembre 2021 i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e già risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non consecutivi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale, accedono al predetto corso, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio. Accedono in via prioritaria all'iscrizione al corso coloro che risultino avere il maggior punteggio per anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei suddetti incarichi convenzionali, attribuito sulla base dei criteri previsti dall'accordo collettivo nazionale vigente per il calcolo del punteggio di anzianità di servizio"*;
 - richiamato il documento di indirizzi alle Regioni, condiviso dal tavolo tecnico interregionale "Area Assistenza Territoriale" e approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 25 luglio 2019, avente lo scopo di favorire una omogenea applicazione, su tutto il territorio nazionale, della normativa vigente in materia di accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, anche alla luce delle soprarichiamate norme di cui al decreto-legge 35/2019;
 - preso atto che con il suddetto documento le Regioni hanno, tra l'altro, condiviso le limitazioni del massimale e del monte ore settimanale per l'esercizio, da parte dei frequentanti il corso di formazione, delle attività di assistenza primaria, di continuità assistenziale e di emergenza sanitaria territoriale, che in ambito regionale hanno trovato definizione nell'Accordo Integrativo Regionale di cui alla DGR 1585/2019;
 - evidenziato che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 35/2019, come convertito con legge n. 60/2019, il numero massimo di candidati ammessi al corso in sovrannumerario è determinato

entro i limiti consentiti dalle risorse ivi determinate, provvedendo col vincolo di pari importo delle disponibilità ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le Regioni sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti;

- considerato che la Regione autonoma Valle d'Aosta provvede autonomamente al finanziamento del proprio Servizio Sanitario Regionale, ai sensi della legge 724/1994, e quindi l'individuazione sia del contingente numerico di medici da ammettere ogni anno al corso di formazione specifica in medicina generale a seguito del superamento del concorso di accesso, sia del numero di posti per coloro che presentano domanda per accedere alla graduatoria riservata in sovrannumero, viene effettuata autonomamente dall'Amministrazione regionale e comunicata al Ministero della Salute, anche tenuto conto della capacità formativa della scuola;
- considerato che, a fronte del programmato collocamento a riposo di numerosi medici di medicina generale nei prossimi anni e della conseguente necessità di assicurare il *turn over*, il fabbisogno per il corso di formazione specifica in medicina generale per gli anni 2020/2023 è stato individuato, da parte dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali di concerto con l'Azienda Usl della Valle d'Aosta, in otto unità, per quanto concerne la graduatoria ordinaria, e in cinque unità, per quanto concerne la graduatoria riservata per i sovrannumerari;
- richiamata la legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37 e 30 gennaio 1998, n. 6), come modificata dall'articolo 96 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8, e, in particolare:
 - l'articolo 10 (Borse di studio per i medici in formazione specifica in medicina generale), il quale stabilisce che:
 - comma 1: ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, organizzato dalla Regione in collaborazione con l'Azienda USL e l'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Valle d'Aosta, è corrisposta la borsa di studio prevista dalla normativa statale vigente integrata da una borsa di studio aggiuntiva regionale il cui importo è definito con deliberazione della Giunta regionale;
 - comma 2: per poter beneficiare della borsa di studio aggiuntiva regionale, gli interessati, devono sottoscrivere l'impegno a prestare servizio, a seguito del conseguimento del diploma di formazione, come medico di assistenza primaria per un periodo minimo di cinque anni, anche non consecutivi, presso l'azienda USL della Valle d'Aosta e non avere già beneficiato di un contratto aggiuntivo regionale ai sensi della legge regionale 11/2017;
- l'articolo 12bis (Disposizioni per l'assegnazione della borsa aggiuntiva regionale al medico in formazione specialista in medicina generale in caso di trasferimento da altra Regione), il quale, al comma 1, stabilisce che, nel caso di trasferimento da altra Regione di un medico in formazione specifica in medicina generale, questi può beneficiare della borsa di studio aggiuntiva regionale di cui all'articolo 10, comma 1, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello di trasferimento con le stesse modalità previste dall'articolo 10 comma 2;
- richiamata la deliberazione n. 1305 in data 25 settembre 2017, recante "Approvazione dell'importo, dei criteri e delle modalità di corresponsione e revoca della borsa di studio aggiuntiva regionale ai medici iscritti al corso triennale di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Regione autonoma Valle d'Aosta per il tramite dell'Azienda USL, ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11" che determina in euro 13.397,00 l'importo annuale della borsa di studio aggiuntiva regionale;

- dato atto che, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della sopra citata legge regionale 11/2017, le borse di studio di cui trattasi sono erogate ai medici in formazione direttamente dall'Azienda USL della Valle d'Aosta sulla base dei trasferimenti di fondi dalla Regione all'Azienda medesima, le cui modalità e importi sono stati stabiliti con la soprarichiamata DGR 1305/2017, per l'intera durata del corso di formazione;
- precisato che per i medici che accederanno al corso triennale in parola tramite graduatoria riservata in qualità di sovranumerari non è prevista l'erogazione di alcuna borsa di studio, né ordinaria né aggiuntiva;
- precisato, altresì, che le spese per l'organizzazione del corso, fatta salva la spesa per l'erogazione delle borse di studio ordinaria e aggiuntiva come sopra specificato, rimangono a carico dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e trovano copertura nell'ambito del trasferimento regionale annuale delle spese di parte corrente;
- considerato che la Commissione Salute, nella seduta del 22 luglio 2020, ha approvato lo schema del bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale, triennio 2020/2023, e dell'avviso pubblico per l'ammissione al corso medesimo, tramite graduatoria riservata, ex articolo 12, comma 3, del decreto-legge 35/2019, convertito con legge 60/2019, trasmesso a tutte le Regioni dal Coordinamento Tecnico "Area Assistenza Territoriale" a mezzo posta elettronica in data 23 luglio 2020, allegati A) e B) alla presente deliberazione e acquisiti al protocollo regionale n. 5081 in data 12 agosto 2020;
- considerato che per l'organizzazione del concorso per l'ammissione al corso di cui si tratta è necessario sostenere le seguenti spese, il cui importo è stato stimato dal competente ufficio come di seguito rappresentato:
 - pagamento dei membri della Commissione, così come indicato nella DGR 2556/2000, che prevede, tra l'altro, che ad ogni componente venga corrisposto, oltre ad un compenso fisso, un compenso lordo integrativo per ciascun candidato presente alla prova - euro 1.000,00;
 - pagamento della stampa e spedizione dei quesiti necessari all'espletamento del concorso - euro 1.000,00;
 - eventuale pagamento di spese varie (tecnico di sala e affitto struttura) necessarie all'utilizzo di una struttura esterna nel caso in cui ci fosse un numero elevato di candidati e si rendesse pertanto necessario reperire una sala idonea al regolare svolgimento del concorso - euro 800,00;
- dato atto che, sulla base delle interlocuzioni da ultimo avvenute tra il Coordinamento Tecnico "Area Assistenza Territoriale" e le Regioni, vi sono ragionevoli presupposti per cui la data del concorso di cui si tratta venga fissata nei primi mesi dell'anno 2021;
- considerato altresì che la spesa complessiva per la corresponsione delle borse di studio ordinarie (euro 11.603,00 pro capite annuali) e delle borse di studio aggiuntive regionali (euro 13.397,00 pro capite annuali) ai medici in formazione nel triennio 2020/2023 ammonta a euro 600.000,00;
- ritenuto di prenotare la spesa di euro 2.800,00 per i costi di organizzazione del concorso e di euro 600.000,00 per l'erogazione delle borse di studio di cui sopra, per un importo complessivo pari a euro 602.800,00;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con deliberazione della Giunta regionale n. 231 in data 27 marzo 2020;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 608 in data 16 luglio 2020, recante "Variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2020/2022, per l'applicazione della l.r. 8 del 13 luglio 2020 recante

“Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- considerato che il Dirigente della Struttura proponente ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, nell’ambito del programma n. 13.007 – Ulteriori spese in materia sanitaria – attribuisce alla Struttura medesima le risorse necessarie per l’attività di cui trattasi;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Mauro BACCEGA;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 368/1999 e della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11, il bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di otto medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione autonoma Valle d’Aosta, strutturato a tempo pieno e relativo agli anni 2020/2023, come da allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare, ai sensi dell’articolo 12, comma 3 del decreto-legge 35/2019, convertito con legge 60/2019, l’avviso pubblico per l’ammissione di cinque medici sovranumerari al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione autonoma Valle d’Aosta relativo agli anni 2020/2023, tramite graduatoria riservata, come da allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che, con riferimento ai medici che accederanno al corso triennale di cui al punto 2) tramite graduatoria riservata in qualità di sovranumerari, non è prevista l’erogazione di alcuna borsa di studio, né ordinaria né aggiuntiva;
- 4) di dare atto che la spesa per gli oneri finanziari relativi all’organizzazione del corso di cui al punto 1) sono a carico all’Azienda USL della Valle d’Aosta che vi provvede con il proprio bilancio nell’ambito del finanziamento regionale ordinario della spesa corrente per la garanzia dei LEA;
- 5) di stabilire che la nomina della Commissione esaminatrice, prevista dalla normativa richiamata in premessa, avvenga con provvedimento del Dirigente della competente Struttura regionale dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali;
- 6) di approvare, sulla base delle tempistiche di programmazione del concorso di cui in premessa, la spesa complessiva presunta per l’organizzazione del concorso medesimo pari a euro 2.800,00, prenotandola, per l’anno 2021, sul bilancio di gestione della Regione per il triennio 2020/2022 che presenta la necessaria disponibilità, come di seguito dettagliato:
 - euro 1.000,00 sul capitolo U0007226 “Spese per la corresponsione dei compensi ai membri esperti della Commissione per la formazione specifica in medicina generale”, per il pagamento dei membri della Commissione;
 - euro 1.000,00 sul capitolo U0020766 “Spese per l’acquisto di ricettari medici standardizzati a lettura automatica e altri stampati specialistici”, per il pagamento della stampa e distribuzione dei quesiti utili allo svolgimento della prova concorsuale;
 - euro 300,00 sul capitolo U0022864 “Spese per servizi diversi correlati allo svolgimento del concorso per la formazione specifica dei medici di medicina generale”, per l’eventuale pagamento di un tecnico di sala nel caso in cui fosse necessario l’utilizzo di una struttura esterna;

- euro 500,00 sul capitolo U0023558 “Spese per l’utilizzo di beni di terzi per lo svolgimento del concorso per la formazione specifica dei medici di medicina generale”, necessarie all’utilizzo di una struttura esterna nel caso in cui ci fosse un numero elevato di candidati e si rendesse necessario reperire una sala idonea al regolare svolgimento del concorso;
- 7) di approvare la spesa complessiva di euro 600.000,00 per la corresponsione di n. 8 borse di studio ordinarie e di n. 8 borse di studio aggiuntive regionali, di cui all’articolo 10 della l.r. 11/2017, ai medici iscritti al corso triennale di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 2020/2023 per l’intera durata del corso di studi, così suddivisa:
- **anno 2020/2021:**
 - euro 200.000,00, relativamente al 1° anno di corso, per n. 8 borse di studio ordinarie e per n. 8 borse di studio aggiuntive regionali;
 - **anno 2021/2022:**
 - euro 200.000,00, relativamente al 2° anno di corso, per n. 8 borse di studio ordinarie e per n. 8 borse di studio aggiuntive regionali;
 - **anno 2022/2023:**
 - euro 200.000,00, relativamente al 3° anno di corso, per n. 8 borse di studio ordinarie e per n. 8 borse di studio aggiuntive regionali;
- 8) di stabilire che al trasferimento dei fondi dalla Regione all’Azienda USL della Valle d’Aosta, previsto dal comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 11/2017, si provveda relativamente a ciascun anno di corso secondo le seguenti modalità e importi:
- **anno 2020/2021:**
 - il 20% dell’importo di cui sopra, quale acconto, pari a euro 40.000,00, sarà trasferito dalla Regione all’Azienda USL della Valle d’Aosta entro il 31 dicembre 2020;
 - il saldo dell’80%, pari a euro 160.000,00, sarà trasferito dalla Regione all’Azienda USL entro il 28 febbraio 2021;
 - **anno 2021/2022:**
 - il 20% dell’importo di cui sopra, quale acconto, pari a euro 40.000,00, sarà trasferito dalla Regione all’Azienda USL entro il 31 dicembre 2021;
 - il saldo dell’80%, pari a euro 160.000,00, sarà trasferito dalla Regione all’Azienda USL entro il 28 febbraio 2022;
 - **anno 2022/2023:**
 - il 20% degli importi di cui sopra, quale acconto, pari a euro 40.000,00, sarà trasferito dalla Regione all’Azienda USL entro il 31 dicembre 2022;
 - il saldo dell’80%, pari a euro 160.000,00, sarà trasferito dalla Regione all’Azienda USL entro il 28 febbraio 2023;
- 9) di prenotare l’importo di euro 440.000,00 sul capitolo U0022803 “Trasferimenti correnti all’Azienda USL della Valle d’Aosta per la corresponsione di borse di studio ordinarie e di borse di studio aggiuntive per i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2020/2022 che presenta la necessaria disponibilità, con la seguente ripartizione:
- ✓ 2020 euro 40.000,00
 - ✓ 2021 euro 200.000,00
 - ✓ 2022 euro 200.000,00;
- 10) di dare atto che per la restante somma di euro 160.000,00 per l’anno 2023 sarà previsto apposito stanziamento per la copertura sul capitolo U0022803 “Trasferimenti correnti all’Azienda USL della Valle d’Aosta per la corresponsione di borse di studio ordinarie e di borse di studio

aggiuntive per i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale” dei futuri bilanci della Regione;

- 11) di rinviare a un successivo provvedimento del Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario l’approvazione dell’impegno di spesa, del conseguente trasferimento delle somme all’Azienda USL della Valle d’Aosta e dell’individuazione dei beneficiari delle borse di studio di cui al punto 7), oltre che della rideterminazione del trasferimento alla medesima nel caso in cui la spesa effettiva a consuntivo risultasse inferiore alla spesa preventivata;
- 12) di stabilire che il bando e l’avviso approvati con la presente deliberazione siano integralmente pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- 13) di stabilire che il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande sia per l’ammissione al concorso sia per l’ammissione, in qualità di sovrannumerari tramite graduatoria riservata e senza borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- 14) di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa al Direttore generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta per i successivi adempimenti di competenza.

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2020-2023 DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA DI CUI AL D. LGS. 368/1999 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

Art. 1 – Contingente

1. Nella Regione autonoma Valle d'Aosta, è indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2020-2023, di n. 8 (otto) laureati in medicina e chirurgia in possesso dei requisiti di cui all'articolo successivo.

Art. 2 – Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano;
 - b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - c) essere cittadino non avente la cittadinanza di uno Stato membro in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente (entrambi in corso di validità), essendo familiare di un cittadino di uno Stato membro (art. 38, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001 e smi);
 - d) essere cittadino dei paesi terzi titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D.Lgs n. 165/2001 e smi);
 - e) essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di rifugiato in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e smi);
 - f) essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e smi);
2. Per l'ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al comma 1 deve, altresì, essere in possesso:
 - a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
nonché dei seguenti requisiti:
 - b) abilitazione all'esercizio della professione in Italia;
 - c) iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana.
3. I requisiti di cui al comma 1 e al comma 2 lettera a) del presente articolo devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso come previsto dall'art. 5 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2006 e smi.
4. I requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c) devono essere posseduti, pena la non ammissione al corso stesso, entro l'inizio ufficiale del corso previsto entro il mese di aprile 2021. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo di regolarizzare il requisito descritto al comma 2 lett. c), prima della data di inizio ufficiale del corso.

Art. 3 – Domanda e termine di presentazione

1. La domanda di ammissione al concorso deve essere inviata, entro il termine perentorio di 30 giorni, a pena di irricevibilità, a decorrere **dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**, secondo il modulo allegato al presente bando (allegato-A1), tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it . All'invio deve essere allegata la scansione di un documento di identità in corso di validità.
2. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma, pena esclusione dal concorso o dal corso, anche qualora la circostanza venisse appurata successivamente l'inizio dello stesso.
3. Nella compilazione della domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e a pena di inammissibilità della domanda:

- a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
- b) il luogo di residenza;
- c) di essere in possesso di cittadinanza italiana; o di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; o di essere cittadino dei paesi terzi, in possesso di un diritto di soggiorno in corso di validità o di un diritto di soggiorno permanente in corso di validità e di essere familiare di un cittadino dell'Unione Europea; o di essere cittadino dei paesi terzi con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità; o di essere cittadino dei paesi terzi, titolare dello status di rifugiato in corso di validità; o di essere cittadino dei paesi terzi, titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità;
- d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia oppure all'estero, indicando l'Università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l'anno in cui è stato conseguito e la votazione;
- e) di essere/non essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia, indicando, in caso di risposta affermativa, l'università presso cui è stata conseguita, il giorno, il mese e l'anno di conseguimento (o, in alternativa, la sessione di espletamento dell'esame), ovvero di essere in possesso di laurea abilitante ai sensi della L. 27/2020, indicando la data del conseguimento;
- f) di essere/non essere iscritto all'albo professionale di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando, in caso di risposta affermativa, la provincia di iscrizione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 comma 4;

nella domanda, corredata da copia di documento di identità in corso di validità, dovrà essere dichiarato, inoltre:

- a) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia Autonoma;
- b) di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia o a dottorati di ricerca (*in caso affermativo specificare quale*);
- c) di essere a conoscenza che i requisiti di cui alla lett. e) ed f) devono essere posseduti alla data di inizio ufficiale del corso (*qualora il candidato dichiara di non essere in possesso dell'abilitazione e/o iscrizione all'ordine*), pena la non ammissione allo stesso;

4. **La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità della stessa.** La firma non dovrà essere autenticata. Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità. I candidati non dovranno allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le dichiarazioni riferite a titoli conseguiti in Italia. Nel caso di titoli conseguiti all'estero, questi devono essere riconosciuti equiparati all'analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo normativa vigente. L'Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in domanda riservandosi la possibilità di richiedere la documentazione relativa ai titoli conseguiti presso struttura estera.
5. I candidati portatori di handicap dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione il diritto all'applicazione dell'art. 20 della L. 104/92, specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali condizioni sopraggiunte rilevanti ai fini dell'organizzazione della prova di concorso.
6. Il candidato deve indicare nella domanda l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (nominativa personale e inequivocabilmente riconducibile alla propria persona) che, per tutta la durata del corso, costituirà domicilio digitale presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso. Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, anche digitale, o recapito che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda, e prima della data individuata per la prova di concorso, al seguente indirizzo PEC: sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it, precisando il seguente riferimento: "Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2020-2023".
7. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del candidato, oppure mancato o tardivo aggiornamento dei recapiti inseriti in domanda, né per eventuali disguidi informatici o comunque imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Ogni comunicazione relativa alla procedura è effettuata ai candidati tramite Posta Elettronica Certificata (PEC); fanno eccezione le comunicazioni di ammissione degli idonei alla prova di concorso e le comunicazioni previste nel presente bando all'art. 7 punti 3 e 4 e all'art. 11 punto 6, che saranno fatte agli interessati da parte della Regione **esclusivamente a mezzo di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta.**

8. La mancata consultazione da parte del candidato della propria PEC esonera l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto ivi ricevuto.
9. Tutte le informazioni sul concorso (in particolare quelle relative all'elenco degli ammessi, all'avviso di convocazione, a sedi, giorno ed ora di svolgimento della prova) e sul corso di formazione saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta e presso l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Valle d'Aosta ed inoltre reperibili sul sito della Regione autonoma Valle d'Aosta al link http://www.regione.vda.it/sanita/personale/formazione/concorso_mmg_i.asp.
10. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione rese dal concorrente, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 4 – Posta Elettronica Certificata

1. Il candidato, come disposto dal comma 7, art. 16 del D.L. 185/2008 convertito con Legge n. 2/2009, per tutta la durata del corso dovrà necessariamente avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo, personale, obbligatoriamente riconducibile univocamente alla propria persona, rilasciato da gestore ufficiale riconosciuto, da indicare nel modulo di domanda che costituirà, ai sensi del comma 4, art. 3bis del D. Lgs. 82/2005 il proprio domicilio digitale.
2. Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, anche digitale, o recapito che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda.

Art. 5 - Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al concorso

1. Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse, nonché al di fuori del termine, previsti dal comma 1. dell'art. 3 del presente Bando, sono considerate irricevibili.
2. Costituiscono motivo di non ammissione al concorso:
 - il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 2 ad eccezione di quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo;
 - l'omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie di cui all'art. 3, comma 3;
 - **non aver allegato alla domanda copia del documento di identità in corso di validità.**
3. La mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite comunicazione personale all'indirizzo PEC indicato nella domanda.

Art. 6 – Tutela dati personali

1. I dati personali relativi ai candidati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione Dati GDPR 2016/679 e delle disposizioni nazionali in materia, in particolare il Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018.
2. A tal proposito il candidato dovrà dichiarare nella domanda di aver preso visione dell'informativa, Allegato A2) al presente bando, relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016.

Art. 7 - Prova d'esame

1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette una sola risposta esatta.
2. La prova ha la durata di due ore.
3. La prova si svolgerà nel giorno e nell'ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della Salute. Il giorno e l'ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”.

4. Del giorno, luogo e ora di convocazione dei candidati, sarà data comunicazione agli stessi a mezzo avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta, sul sito internet http://www.regione.vda.it/sanita/personale/formazione/concorso_mmg_i.asp ed affisso presso l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Valle d'Aosta.
5. Per quanto riguarda la composizione della/e commissione/i si rinvia a quanto disposto dall'art. 4, comma 2 del DM 7 marzo 2006.
6. L'assenza dalla prova d'esame sarà considerata come rinuncia al concorso, quale sia il motivo dell'assenza al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.
7. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite la Regione o Provincia autonoma, a ciascuna commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto nel giorno ed nell'ora fissati dal Ministero della Salute per la prova d'esame.
8. Potranno essere stabilite modalità differenti di espletamento della prova concorsuale, rispetto ai precedenti commi del presente articolo, per cause di forza maggiore sancite da disposizioni normative e regolamentari.

Art. 8 - Svolgimento della prova

1. Le commissioni, costituite in conformità all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 17.8.1999 n. 368, si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.
2. Il presidente della commissione, verifica e fa verificare agli altri commissari l'integrità del plico ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.
3. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il presidente, alla presenza dell'intera commissione e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrità del plico, provvede, all'ora indicata dal Ministero della Salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario, il timbro fornito dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.
4. Ai fini dell'espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico da compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una piccola e una grande.
5. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver completato la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d'esame, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali.
6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario.
7. Durante la prova e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali assegnati, che devono essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la vigilanza nel caso che il locale d'esame non sia unico.
8. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura.
9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente, per iscritto o con altri mezzi ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o con il personale di vigilanza.
10. Al termine della prova occorre: inserire il modulo anagrafico debitamente compilato ed il questionario nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente al modulo delle

risposte nella busta più grande, chiuderla ed incollarla. I membri della commissione d'esame provvedono al ritiro della busta.

11. E' vietato al candidato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato pena l'annullamento della prova.
12. Il concorrente, che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti è escluso dalla prova.
13. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami.
14. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste contenenti gli elaborati in uno o più plichi, che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario.
15. Potranno essere stabilite modalità differenti di svolgimento della prova concorsuale, rispetto ai precedenti commi del presente articolo, per cause di forza maggiore sancite da disposizioni normative e regolamentari.

Art. 9 - Adempimenti della commissione e correzione degli elaborati

1. La commissione procede dando inizio alla seconda ed ultima parte dei lavori previsti nella giornata. I plichi sono aperti alla presenza della commissione stessa in seduta plenaria. Il presidente appone su ciascuna busta esterna, man mano che procede all'apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sul modulo delle risposte e sulla busta chiusa contenente il modulo anagrafico ed il questionario. Tale numero è riprodotto su apposito elenco destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati. La commissione confronta le risposte di ciascun elaborato con la corrispondente griglia di risposte esatte e assegna il relativo punteggio.
2. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la commissione procede all'apertura delle buste contenenti il modulo anagrafico dei candidati e, mediante il numero progressivo su di esse apposto, procede all'identificazione del candidato autore di ogni singolo elaborato.
3. Delle operazioni del concorso e delle decisioni prese dalla commissione giudicatrice si deve redigere verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su presunte irregolarità nello svolgimento dell'esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.
4. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al personale addetto alla sorveglianza si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 in mancanza di specifiche norme regionali.

Art. 10 - Punteggi

1. I punti a disposizione della commissione sono 100.
2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple.
3. La prova scritta si intende superata, con il conseguimento del punteggio di almeno 60 punti, che consente l'inserimento in graduatoria.

Art. 11 - Graduatoria

1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d'esame, procede alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, all'Assessorato sanità, salute e politiche sociali della Regione autonoma Valle d'Aosta.
2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell'esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i membri della commissione stessa escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad alcun compenso.

3. L'Assessorato sanità, salute e politiche sociali della Regione autonoma Valle d'Aosta, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito definitiva entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della prova d'esame.
4. Nel caso siano costituite più commissioni d'esame la Regione, dopo l'approvazione delle singole graduatorie di merito formulate da ciascuna commissione d'esame, provvede, in base al punteggio conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria a livello regionale entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le commissioni.
5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore età e in caso di ulteriore parità si considera il voto di laurea più alto.
6. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta e sua affissione presso l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Valle d'Aosta.
7. La Regione procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta.
8. Gli interessati, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l'accesso agli atti del concorso entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 3 sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta.
9. L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero dei posti prefissato all'articolo 1 del presente Bando.

Art. 12 - Ammissione al corso

1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, nel limite dei posti fissati dall'articolo 1, verrà trasmessa comunicazione, dall'Azienda USL della Valle d'Aosta, a mezzo PEC, dell'ammissione al corso triennale e della data di avvio ufficiale del corso di formazione.
 2. Nella comunicazione di cui al precedente comma 1. verranno specificate anche le modalità per accettare o rifiutare l'inserimento nel corso.
 3. Entro 3 giorni lavorativi a decorrere dal giorno seguente alla trasmissione della comunicazione di cui ai punti precedenti, il candidato dovrà far pervenire l'accettazione o il rifiuto all'inserimento al corso a mezzo PEC. In caso di mancata comunicazione entro il termine suddetto il candidato si considera decaduto.
 4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria, ma non ancora in possesso dei requisiti dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia e dell'iscrizione ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana alla data di scadenza del presente Bando, **prima dell'inizio ufficiale del corso, dovranno inviare a mezzo PEC**, all'indirizzo dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it e dell'Azienda USL della Valle d'Aosta protocollo@pec.ausl.vda.it comunicazione con la quale, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dovranno dichiarare:
 - a) **di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia**, indicando l'Università presso cui è stata conseguita, il giorno, il mese e l'anno di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento dell'esame;
 - b) **di essere iscritti ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana**, indicando la provincia e il numero di iscrizione.
- In mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra, i candidati interessati non saranno ammessi a frequentare il corso.**
5. I candidati utilmente collocati nella graduatoria, iscritti a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia o a dottorati di ricerca, sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale l'interessato:

- esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in Medicina Generale, che comporta impegno a tempo pieno;
- rinuncia al percorso formativo specialistico o al dottorato già intrapreso, incompatibile.

Art. 13 - Utilizzazione della graduatoria

1. La graduatoria di merito dei candidati può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall'inizio del corso di formazione.
2. Lo scorrimento della graduatoria viene effettuato con le modalità indicate ai punti 1., 2. e 3. del precedente art. 12.
3. La Regione si riserva la facoltà di adottare altre modalità utili a consentire la più rapida convocazione dei candidati, ivi compresa la convocazione personale degli stessi qualora in prossimità della scadenza del termine utile per lo scorrimento della graduatoria (60° giorno successivo all'avvio ufficiale del corso) ci fossero ancora posti vacanti.

Art. 14 - Trasferimenti ad altra Regione

1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico in formazione con borsa di studio tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:
 - a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti con borsa di studio messi a disposizione o successivamente resisi vacanti per lo stesso corso;
 - b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;
 - c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi di corso non ancora effettuati.

Art. 15 - Borse di studio

1. Al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale mediante concorso è corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente.
2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili almeno ogni due mesi, è strettamente correlata all'effettivo svolgimento del periodo di formazione.

Art. 16 - Borsa di studio aggiuntiva prevista dall'art. 10 della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11

1. Ai medici ammessi al corso di formazione specifica in medicina generale, oltre alla borsa di studio di cui all'art. 15, e a seguito di specifica richiesta, può essere corrisposta una borsa di studio aggiuntiva regionale. Per poter beneficiare di detta borsa, i medici interessati devono sottoscrivere, prima dell'inizio delle attività didattiche, presso la Struttura regionale competente in materia di sanità:
 - a) l'impegno a prestare servizio, come medico di assistenza primaria, per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta, a seguito del conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale;
 - b) di non avere già beneficiato di un contratto aggiuntivo regionale della suddetta legge regionale;
2. Al fine dell'erogazione della borsa di studio aggiuntiva regionale, il cui importo è stato definito con la DGR 1305/2017, il medico deve inoltrare apposita domanda, tramite PEC all'indirizzo sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it, dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 12, comma 1.
3. Ai sensi dell'art. 12bis, della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11, nel caso di trasferimento da altra Regione di un medico in formazione specifica in medicina generale, questi può beneficiare

della borsa aggiuntiva regionale a decorrere dall'anno accademico successivo a quello del trasferimento, con le stesse modalità di cui al comma 1, lettere a) e b).

Art. 17 - Assicurazione

1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dall'Assessorato sanità, salute e politiche sociali della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Art. 18 - Disciplina del corso - rinvio

1. L'inizio del corso di formazione specifica in Medicina Generale 2020-2023 è previsto entro il mese di aprile 2021, ha durata di tre anni (36 mesi effettivi per ogni medico in formazione) e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche previste.
2. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture del servizio sanitario nazionale e/o nell'ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla Regione. La formazione prevede un totale di almeno 4.800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica, e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all'attività professionale e l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta.
3. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D. Lgs. 17.8.1999 n. 368, nel Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006, e successive loro modificazioni.

Art. 19 – Incompatibilità, attività lavorative e frequenza del corso

1. Ai medici ammessi a frequentare il corso a seguito del superamento del concorso, sono applicate le incompatibilità ordinarie previste dall'art. 11 del D.M. 07.03.2006, ivi comprese le eccezioni di cui all'art. 19 comma 11 della L. 448/2001.
2. Tali medici, laddove partecipino all'assegnazione degli incarichi convenzionali (cd *incarichi temporanei*), di cui all'art. 9, comma 1, del D.L. 135/2018, convertito in legge con modificazioni n. 12/2019, entro i limiti temporali (fino al 31.12.2021), territoriali e di massimale, nonché secondo gli ordini di priorità previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale vigente, potranno derogare al regime di incompatibilità previsto dall'art. 11 del D.M. 07.03.2006, limitatamente a tali incarichi.
3. In applicazione dell'accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale vigente, ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale che acquisiscono incarichi temporanei di assistenza primaria si applica un massimale di 500 scelte limitatamente al restante periodo di frequenza del corso, fatta salva la possibilità per le Regioni, in base alla loro programmazione, di incrementare tale limite fino ad un massimo del 30%, secondo modalità da definire nell'AIR. Ai medici che acquisiscono incarichi temporanei di continuità assistenziale, sempre limitatamente al restante periodo di frequenza del corso, si applica un massimale di 24 ore settimanali, mentre per i medici emergenza sanitaria territoriale si applica una sospensione parziale dell'attività convenzionale, ai fini giuridici ed economici, pari a 14 ore settimanali.
4. Il superamento dei massimali sopra indicati comporta l'incompatibilità con la frequenza del corso.

5. Il medico iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale non può essere titolare contemporaneamente di più di una delle funzioni convenzionali (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale).
6. Il medico in formazione è comunque tenuto a garantire la regolare frequenza a tempo pieno delle attività formative del corso, sia teoriche che pratiche. La formazione a tempo pieno implica che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno.
7. Ai sensi del DM 7 marzo 2006, prima dell'inizio del corso gli interessati dovranno produrre dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, e successive modificazioni, attestanti la non sussistenza di cause di incompatibilità' ovvero dichiarazioni di rinuncia ai suddetti rapporti incompatibili.
8. In ogni caso, qualora i medici ammessi al Corso siano già titolari di incarichi, ancorché provvisori, convenzionali o libero professionali, al momento dell'inserimento al Corso dovranno preventivamente rinunciare ai suddetti incarichi.

Art. 20 - Procedimento

1. Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura selettiva con l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale è il 30 aprile 2021.
2. Eventuali informazioni possono essere acquisite presso l'Assessorato sanità, salute e politiche sociali – Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario telefonando ai numeri 0165 274271 o 0165 274255.
3. Ulteriori informazioni sul concorso, sul corso e sulle modalità di presentazione della domanda sono reperibili anche consultando il link <http://www.regione.vda.it/sanita/personale/formazione>.
4. Il responsabile del procedimento è il Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali della Regione autonoma Valle d'Aosta.

AVVISO PUBBLICO
PER L'AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN
MEDICINA GENERALE 2020-2023 DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
TRAMITE GRADUATORIA RISERVATA
EX ART. 12 COMMA 3 DEL D.L. 35/2019, CONVERTITO CON L. 60/2019

Art. 1 – Contingente

1. Nella Regione autonoma Valle d'Aosta, è indetto il presente avviso per l'ammissione, tramite graduatoria riservata e senza borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2020-2023, a tempo pieno, per n. 5 (cinque) laureati in medicina e chirurgia, in possesso dei requisiti di cui all'articolo successivo.

Art. 2 – Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al corso il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano;
 - b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - c) essere cittadino non avente la cittadinanza di uno Stato membro in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente (entrambi in corso di validità), essendo familiare di un cittadino di uno Stato membro (art. 38, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001 e smi);
 - d) essere cittadino dei paesi terzi titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D.Lgs n. 165/2001 e smi);
 - e) essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di rifugiato in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e smi);
 - f) essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e smi);
2. Per l'ammissione al corso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al comma 1, deve, altresì, essere in possesso:
 - a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia;nonché dei seguenti requisiti:
 - b) abilitazione all'esercizio della professione in Italia;
 - c) iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana;
 - d) idoneità al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, già conseguita nella Regione autonoma Valle d'Aosta nei concorsi precedenti a quello relativo al triennio 2020-2023;
 - e) svolgimento di incarichi, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dal vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi) per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale della Regione autonoma Valle d'Aosta relativo al triennio 2020-2023. I ventiquattro mesi di anzianità nei suddetti quattro ambiti saranno calcolati ai sensi del vigente Accordo Collettivo Nazionale.
3. I requisiti di cui al comma 1 e al comma 2 lettere a), b), d) del presente articolo devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione tramite graduatoria riservata al corso relativo al triennio 2020-2023.
4. Il requisito di cui al comma 2, lettera c), deve essere posseduto, pena la non ammissione al corso stesso, entro l'inizio ufficiale del corso previsto entro il mese di aprile 2021. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la presentazione della domanda, fermo restando l'obbligo di regolarizzare il requisito descritto al punto 2 lettera c), prima della data di inizio ufficiale del corso.

Art. 3 – Domanda e termine di presentazione

1. La domanda di ammissione deve essere presentata, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere **dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**, secondo il modulo allegato (allegato B1) tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it. All'invio deve essere allegata la scansione di un documento di identità in corso di validità.
2. Il candidato può fare domanda di accesso al corso tramite graduatoria riservata in una sola delle Regioni o Province autonome nelle quali è risultato idoneo, pena l'esclusione dal corso, anche qualora la circostanza venisse appurata successivamente l'inizio dello stesso.
3. Nella compilazione della domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e a pena di inammissibilità della domanda:
 - a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
 - b) il luogo di residenza;
 - c) di essere in possesso di cittadinanza italiana; o di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; o di essere cittadino dei paesi terzi, in possesso di un diritto di soggiorno in corso di validità o di un diritto di soggiorno permanente in corso di validità e di essere familiare di un cittadino dell'Unione Europea; o di essere cittadino dei paesi terzi con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità; o di essere cittadino dei paesi terzi, titolare dello status di rifugiato in corso di validità; o di essere cittadino dei paesi terzi, titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità;
 - d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia o all'estero, indicando l'Università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l'anno in cui è stato conseguito nonché la votazione finale espresso su base **100 o 110**;
 - e) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia, indicando l'Università presso cui è stata conseguita, il giorno, il mese e l'anno di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento dell'esame;
 - f) di essere/non essere iscritto all'albo professionale di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando, in caso di risposta affermativa, la provincia di iscrizione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 comma 4;
 - g) di essere a conoscenza che il requisito di cui alla precedente lett. f) deve essere posseduto alla data di inizio ufficiale del corso (*qualora il candidato dichiari di non essere iscritto all'ordine*), pena la non ammissione allo stesso;

nella domanda, corredata da copia di documento di identità in corso di validità, dovrà essere dichiarato, inoltre:

- a) di non avere presentato domanda di ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale tramite graduatoria riservata (ex art. 12 comma 3 del d.l. 35/2019 siccome convertito con L. 60/2019) in altra Regione o Provincia autonoma;
- b) di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia o a dottorati di ricerca (*se si specificare quale*);
- c) di aver conseguito l'idoneità al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale nella Regione autonoma Valle d'Aosta specificando l'anno di partecipazione al concorso, precedente a quello relativo al triennio 2020-2023;
- d) di avere svolto incarichi, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dal vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi) per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale della Regione autonoma Valle d'Aosta relativo al triennio 2020-2023;
- e) di aver svolto gli incarichi specificati nell'Allegato B3) ai fini del calcolo del punteggio di anzianità di servizio di cui all'art. 3, titolo II "Titoli di servizio", ACN 21 giugno 2018. Per ciascun incarico il

candidato dovrà specificare l'azienda e la struttura in cui ha svolto l'attività, la tipologia di attività convenzionata, orari, periodi di riferimento effettivamente svolti.

4. La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità della stessa. La firma non dovrà essere autenticata. Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità. I candidati non dovranno allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le dichiarazioni riferite a titoli conseguiti in Italia. Nel caso di titoli conseguiti all'estero, questi devono essere riconosciuti equiparati all'analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo normativa vigente. L'Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in domanda riservandosi la possibilità di richiedere la documentazione relativa ai titoli conseguiti presso struttura estera.
5. Il candidato deve indicare nella domanda l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (nominativa personale e inequivocabilmente riconducibile all'interessato) che, per tutta la durata del corso, costituirà domicilio digitale presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al corso. Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, anche digitale, o recapito che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda, al seguente indirizzo PEC: sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it.
6. L'Amministrazione non si assume responsabilità dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure mancato o tardivo aggiornamento dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
7. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione rese dal candidato che presenta la domanda, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 4 –Graduatoria e Procedura di ammissione

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, come previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto legge n. 35 del 2019, convertito dalla legge n. 60 del 2019, procede alla formulazione della graduatoria in base al punteggio di anzianità di servizio attribuito sulla base dei criteri previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale vigente - Articolo 3, titolo II "Titoli di servizio", ACN 21 giugno 2018 - e maturati alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso. I medici sono ammessi nel limite dei posti utili indicati all'art. 1.
2. In caso di parità di punteggio, si fa riferimento al vigente Accordo Collettivo Nazionale, art. 3, comma 6.
3. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati, da parte della Regione, a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta e sua affissione presso l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Valle d'Aosta.
4. La Regione procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino di cui sopra, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta.
5. Gli interessati, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l'accesso agli atti relativi alla procedura entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta della graduatoria di cui al comma 1.
6. Tutte le informazioni sulla graduatoria e sulle attività conseguenti (in particolare per quanto riguarda le modalità e tempistiche di convocazione al corso) saranno reperibili al sito Internet della Regione autonoma Valle d'Aosta al link http://www.regione.vda.it/sanita/personale/formazione/concorso_mmg_i.asp.

Art. 5 Tutela dati personali

1. I dati personali relativi ai candidati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione Dati GDPR 2016/679 e delle disposizioni nazionali in materia, in particolare il Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018.
2. A tal proposito, il candidato dovrà dichiarare nella domanda di aver preso visione dell'informativa, Allegato B2) al presente avviso, relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016.

Art. 6 – Posta Elettronica Certificata

1. Il candidato, come disposto dal comma 7, art. 16 del D.L. 185/2008 convertito con Legge n. 2/2009, per tutta la durata del corso dovrà necessariamente avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo, personale, obbligatoriamente riconducibile univocamente alla propria persona, rilasciato da gestore ufficiale riconosciuto - da indicare nel modulo di domanda - che costituirà, ai sensi del comma 4, art. 3bis del D. Lgs. 82/2005 il proprio domicilio digitale.
2. Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, anche digitale, o recapito che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda. L'amministrazione non si assume responsabilità dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure mancato o tardivo aggiornamento dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
3. La mancata consultazione, da parte del candidato, della propria casella di posta elettronica certificata esonera l'amministrazione da ogni responsabilità.

Art. 7 - Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di mancato inserimento nella graduatoria riservata

1. Sono irricevibili le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quelle previste all'art. 3 del presente avviso.
2. Sono esclusi i candidati non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1 e comma 2 lett. a), b), c), d) ed e), nelle relative tempistiche previste.
3. L'irricevibilità della domanda o il mancato inserimento nella graduatoria riservata saranno resi noti al candidato tramite comunicazione all'indirizzo PEC indicato dall'interessato.

Art. 8 - Ammissione al corso

1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale riservata, nel limite dei posti fissati dall'articolo 1, verrà trasmessa comunicazione, dall'Azienda USL della Valle d'Aosta, a mezzo PEC dell'ammissione al corso triennale 2020-2023 e della data di avvio ufficiale del corso di formazione.
2. Nella comunicazione di ammissione al corso verranno specificate anche le modalità e le tempistiche per accettare o rifiutare l'inserimento nel corso.
3. Entro 3 giorni lavorativi a decorrere dal giorno seguente alla trasmissione della comunicazione di cui ai punti precedenti, il candidato dovrà far pervenire l'accettazione o il rifiuto all'inserimento al corso con le modalità indicate nella medesima comunicazione di ammissione. In caso di mancata accettazione (o comunicazione) entro il termine suddetto il candidato si considera decaduto.
4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria - ma non ancora in possesso del requisito dell'iscrizione ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana alla data di scadenza del presente avviso - **prima dell'inizio ufficiale del corso, dovranno inviare a mezzo PEC**, all'indirizzo dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it e dell'Azienda USL della Valle d'Aosta protocollo@pec.ausl.vda.it comunicazione con la quale, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dovranno dichiarare **di essere iscritti ad un albo professionale dei medici chirurghi di un**

Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando la provincia e il numero di iscrizione.

In mancanza della dichiarazione di cui sopra, i candidati interessati non saranno ammessi a frequentare il corso.

5. I candidati utilmente collocati nella graduatoria, iscritti a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia o a dottorati di ricerca, sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale l'interessato:
 - esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in Medicina Generale, che comporta impegno a tempo pieno;
 - rinuncia al percorso formativo specialistico o al dottorato di ricerca già intrapreso, incompatibile.

Art. 9 - Utilizzazione della graduatoria

1. La graduatoria di merito dei candidati può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di avvio del corso.
2. Lo scorrimento della graduatoria viene effettuata con le modalità indicate ai punti 1., 2. e 3. del precedente art.8.
3. La Regione si riserva la facoltà di adottare altre modalità utili a consentire la più rapida convocazione dei candidati, ivi compresa la convocazione personale degli stessi qualora, in prossimità della scadenza del termine utile per lo scorrimento della graduatoria, ci fossero ancora posti vacanti.
4. Decorso il suddetto termine, la graduatoria non potrà essere utilizzata né per l'inserimento al corso relativo al triennio 2020-2023, né per l'inserimento ai successivi trienni formativi.

Art. 10 - Trasferimenti ad altra Regione

1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico ammesso tramite graduatoria riservata tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:
 - a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti messi a disposizione per l'ammissione tramite graduatoria riservata o successivamente resisi vacanti nella stessa annualità di corso;
 - b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;
 - c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi di corso non ancora effettuati.

Art. 11 - Assicurazione

1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta.

Art. 12 - Disciplina del corso - rinvio

1. L'inizio del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2020-2023 è previsto entro il mese di aprile 2021, ha durata di tre anni e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche previste.
2. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture del servizio sanitario nazionale e/o nell'ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla Regione. La formazione prevede un totale di almeno 4.800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica, e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all'attività professionale e l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta.
3. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori.

4. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D. Lgs. 17.8.1999 n. 368 e nel Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006, e successive loro modificazioni.

Art. 13 – Incompatibilità, attività lavorative e frequenza del corso

1. Ai medici ammessi a frequentare il corso sono applicate le incompatibilità ordinarie previste dall'art. 11 del D.M. 07.03.2006, ivi comprese le eccezioni di cui all'art. 19 comma 11 della L. 448/2001.
2. Tali medici, laddove partecipino all'assegnazione degli incarichi convenzionali (cd incarichi temporanei), di cui all'art. 9, comma 1, del D.L. 135/2018, convertito in legge con modificazioni n. 12/2019, entro i limiti temporali (fino al 31.12.2021), territoriali e di massimale, nonché secondo gli ordini di priorità previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale vigente, potranno derogare al regime di incompatibilità previsto dall'art. 11 del D.M. 07.03.2006, limitatamente a tali incarichi.
3. In applicazione dell'accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale vigente, ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale che acquisiscono incarichi temporanei di assistenza primaria si applica un massimale di 500 scelte limitatamente al restante periodo di frequenza del corso, fatta salva la possibilità per le Regioni, in base alla loro programmazione, di incrementare tale limite fino ad un massimo del 30%, secondo modalità da definire nell'AIR. Ai medici che acquisiscono incarichi temporanei di continuità assistenziale, sempre limitatamente al restante periodo di frequenza del corso, si applica un massimale di 24 ore settimanali, mentre per i medici emergenza sanitaria territoriale si applica una sospensione parziale dell'attività convenzionale, ai fini giuridici ed economici, pari a 14 ore settimanali.
4. Il superamento dei massimali sopra indicati comporta l'incompatibilità con la frequenza del corso.
5. Il medico iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale non può essere titolare contemporaneamente di più di una delle funzioni convenzionali (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale).
6. Il medico in formazione è comunque tenuto a garantire la regolare frequenza a tempo pieno delle attività formative del corso, sia teoriche che pratiche. La formazione a tempo pieno implica che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno.
7. Ai sensi del DM 7 marzo 2006, prima dell'inizio del corso gli interessati dovranno produrre dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, e successive modificazioni, attestanti la non sussistenza di cause di incompatibilità ovvero dichiarazioni di rinuncia ai suddetti rapporti incompatibili.
8. In ogni caso, qualora i medici ammessi al Corso siano già titolari di incarichi, ancorché provvisori, convenzionali o libero professionali, al momento dell'inserimento al Corso dovranno preventivamente rinunciare ai suddetti incarichi.

Art. 14 - Procedimento

1. Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura selettiva con l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale è il 30 aprile 2021.
2. Eventuali informazioni possono essere acquisite presso l'Assessorato sanità, salute e politiche sociali – Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario telefonando ai n. 0165 274271 o 0165 274255.
3. Il responsabile del procedimento è il Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali della Regione autonoma Valle d'Aosta.